

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4174

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, BIANCHI, ANSELMI, CRISTOFORI, AZZOLINI, BONALUMI, CARLOTTO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, MICOLINI, PEDRONI, PISICCHIO, PUJIA, ROCCHI, ROSSATTINI

Presentata il 13 novembre 1986

**Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza
per i consulenti del lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), si prefigge due scopi. Il primo è quello di adeguare la disciplina previdenziale dei consulenti del lavoro ai principi ed agli istituti che si sono affermati recentemente nel settore della previdenza dei liberi professionisti, con le leggi: 20 novembre 1980, n. 576, relativa alla Cassa degli avvocati e procuratori; 3 gennaio 1981, n. 6, relativa alla Cassa degli ingegneri e architetti; 20 ottobre 1982, n. 773, relativa alla Cassa dei geometri e 29 gennaio 1986, n. 21, relativa alla Cassa dei dottori commercialisti. Il secondo è quello di rendere più razionale la gestione dell'ENPACL attraverso radicali modifiche alla legge istitutiva

(23 novembre 1971, n. 1100) riguardanti sia l'organizzazione dell'Ente, sia il sistema previdenziale.

In particolare, la base per la determinazione del trattamento previdenziale (pensione fissa indicizzata oltre un incremento, in percentuale, di una quota parte dei versamenti effettuati per i contributi integrativi) è individuata in un nuovo sistema contributivo di tipo misto (a capitalizzazione per il contributo fisso indicizzato e a ripartizione per il contributo integrativo a percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA) superando, pertanto, l'antiquato rapporto pensione-contributo fisso. Detti miglioramenti tengono conto anche delle esperienze maturate dagli enti simili che, in sede di pratica attuazione delle nuove norme, hanno già manifestato

la necessità di introdurre correttivi alla normativa vigente al fine di eliminare situazioni di particolare privilegio o di palese iniquità. La contribuzione mista, importante aspetto differenziale e innovatore rispetto alle norme già approvate per gli enti similari, consentirà di non scaricare sui giovani i pesanti oneri che provengono dal pagamento delle pensioni in essere.

Tutto questo, comunque, senza che siano venuti meno quei criteri di omogeneizzazione che sono stati alla base della proposta di legge, redatta in sintonia con le leggi di riforma della previdenza dei liberi professionisti recentemente approvate e con i principi fondamentali dell'ordinamento previdenziale dei lavoratori dipendenti.

La riforma previdenziale auspicata ha riportato l'unanimità dei consensi di tutte le componenti della categoria, acquisita direttamente attraverso i numerosi dibattiti tenutisi in convegni a livello provinciale, regionale e nazionale. Essa è, quindi, espressione dell'intera categoria, che non può più vedere rinviato il riordinamento del proprio ente previdenziale e, conseguentemente, disattese le proprie giuste e legittime aspettative, costantemente rappresentate e tutelate attraverso l'impegno del Consiglio nazionale dei consulenti, dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di amministrazione dell'EN-PACL. La categoria ha sottolineato, altresì, la ferma e assoluta volontà di mantenere una cassa di previdenza autonoma, sia dal punto di vista dell'organizzazione funzionale interna, che si avvale dell'esperienza propria della categoria nello specifico campo previdenziale, e sia dal punto di vista dell'equilibrio economico-finanziario e della consistenza del patrimonio, nonché del rapporto ottimale tra iscritti e pensionati. Detto equilibrio è rilevabile per altro anche dalla approfondita analisi tecnico-attuariale della gestione previdenziale.

Si indicano ora i principali contenuti della proposta di legge.

1. Finanziamento. Si propone di basarlo su un contributo soggettivo obbliga-

torio fisso indicizzato (articoli 9, 11, 17 e 18) e su un contributo integrativo del 2 per cento calcolato su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA (articoli 12, 14, 16, 17, 18 e 19). Di fatto tale finanziamento sostituisce l'entrata contributiva per marche di cui all'articolo 30 della legge n. 1100 del 1971.

2. Prestazioni. Sono indicate nell'articolo 1 in: pensione di vecchiaia; di anzianità; di inabilità e di invalidità; pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette; provvidenze straordinarie. La pensione di anzianità e quella di invalidità (collegata alla riduzione, anche parziale, della capacità all'esercizio della professione) sono di nuova istituzione (articoli 3 e 5). Per quanto riguarda il sistema di calcolo dell'ammontare della pensione di vecchiaia — al quale si fa riferimento anche per le altre pensioni — si prevede una parte fissa (articolo 2, comma 2), per altro da rivalutarsi annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (articolo 9), e una parte variabile determinata da una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti integrativi calcolati sui corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA (articolo 2, comma 3). Per le pensioni di reversibilità ed indirette a favore dei superstiti si prevede una disciplina conforme alle norme di carattere generale (articoli 1 e 7).

3. Aspetti applicativi e organizzatori. La proposta di legge interviene sui seguenti punti:

a) Fondo di garanzia (articolo 13: destinato ad assicurare, comunque, la copertura finanziaria per almeno due annualità dell'integrazione delle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 2);

b) contributi mediante marche (articolo 15: riferiti esclusivamente alla marca di taglio unico di 5.000 lire da applicare sulle deleghe di rappresentanza,

questo al fine di evitare che su tali atti siano applicate marche di altri enti previdenziali);

c) comunicazioni obbligatorie all'Ente (articoli 16 e 19: destinate al controllo della veridicità e della congruità dei versamenti del contributo integrativo del 2 per cento sul volume annuale d'affari ai fini IVA; sono previste sanzioni a carico degli inadempienti e dei ritardatari);

d) prescrizione dei contributi (articolo 18: prevista con il decorso del decennio);

e) decorrenza del nuovo regime pensionistico (articolo 23: prevista dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge; prevista, altresì, la facoltà di riscattare anni di contribuzione per gli iscritti in data anteriore all'entrata in vigore della

presente legge e che al sessantacinquesimo anno di età non abbiano raggiunto i 25 anni di contribuzione); rivalutazione delle pensioni maturate e ricalcolo delle pensioni liquidate (articoli 24 e 25);

f) organi dell'ente (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35: presidente, assemblea dei delegati, consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) e direttore generale (articolo 36: indicate le funzioni, i compiti e le attribuzioni in conformità alle vigenti normative).

Questo è, in sintesi, il contenuto della proposta di legge. In quanto capace di realizzare una ristrutturazione del sistema previdenziale dei consulenti del lavoro corretta, organica e ispirata ai principi riformatori delle leggi previdenziali già approvate per altre categorie previdenziali, si auspica che essa sia approvata sollecitamente.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Prestazioni).

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e di invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Esso corrisponde provvidenze straordinarie.

3. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

4. Le pensioni corrisposte dall'Ente non sono cumulabili tra loro e sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.

ART. 2.

(Pensione di vecchiaia).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno venticinque anni di contribuzione all'Ente e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al comma 1 dell'articolo 20.

2. La pensione è pari al lire 6.689.800 annue.

3. L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi effettuati in conformità dell'articolo 12. È ulteriormente accresciuto della quota prevista dall'articolo 20, secondo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100, per effetto dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che dopo il conseguimento della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione stessa, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di contribuzione, decorrenti dal pensionamento.

5. Il supplemento, per il contributo soggettivo di cui al successivo articolo 11, è pari al 50 per cento del contributo medio annuale versato nei cinque anni successivi al pensionamento. Il supplemento per il contributo integrativo di cui al successivo articolo 12, comma 3, è pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati nei cinque anni successivi al pensionamento.

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di contribuzioni all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con le modalità di cui all'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità. È fatto salvo in questo caso il diritto

di chiedere l'ammissione alla pensione di cui all'articolo 2, allorquando ne ricorreranno i presupposti, ed il ripristino della pensione di anzianità all'atto della cessazione della incompatibilità medesima.

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente e assoluto la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno dieci anni di contribuzione.

2. La pensione di inabilità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

3. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

4. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione da albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 5.

(Pensione di invalidità).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Deve, altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione; ovvero di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione se l'invalidità è causata da infortunio.

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza delle invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità ed invalidità).

1. Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarci-

mento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua; è invece proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore.

3. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

4. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

ART. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:

a) del sessanta per cento al coniuge; l'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenni, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;

b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenni, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;

c) in mancanza di coniuge o figli aventi diritto a trattamento pensionistico, del cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di redditi inferiori alla metà dell'importo fissato dall'articolo 2, comma 2; del sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato nell'articolo 2, comma 2.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

ART. 8.

(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni annue sono pagate in tredici rate uguali: dodici al principio di ciascun mese e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

ART. 9.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro su richiesta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

3. Con lo stesso decreto, e con la medesima decorrenza, sono adeguati nella stessa misura il contributo di cui all'articolo 11, comma 1, arrotondato alle lire 10.000 più vicine.

ART. 10.

(Provvidenze straordinarie).

1. Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 26 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o situazioni di notevole gravità.

2. Il regolamento per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, è deliberato dall'Assemblea dei delegati dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Al finanziamento per le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al 2 per cento del 33 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 12 accertate nell'esercizio precedente.

4. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

ART. 11.

(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto all'Albo professionale e quindi all'Ente è pari a lire 2.000.000.

2. Il contributo di cui sopra è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.

3. Per i consulenti del lavoro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trent'anni di età il contributo

minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

4. Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito ai fini IRPEF.

ART. 12.

(Contributo integrativo).

1. A partire dal 1° gennaio del 1° anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi dei consulenti del lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

3. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

ART. 13.

(Fondo di garanzia).

1. Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma di cui al comma 3 dell'articolo 2 delle pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità indirette da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. La misura del contributo soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 11, può essere variata su proposta del consiglio di amministrazione con deliberazione dell'Assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertata mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

3. Tuttavia, agli investimenti mobiliari destinati alla costituzione ed integrazione del fondo di garanzia possono non essere applicate le disposizioni vigenti in materia di fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Tale eventuale deroga deve essere deliberata, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione.

ART. 14.

(Variabilità dei contributi).

1. La percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Per determinare l'aliquota si tiene conto delle risultanze dei bilanci consultivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

4. La percentuale di cui al presente articolo deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 13. La percentuale può essere diminuita quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, determinati secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 13.

ART. 15.

(Contributi mediante marche).

1. I contributi di cui all'articolo 30 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Con la stessa decorrenza viene mantenuta la marca di lire 5.000 da applicare sulla delega di rappresentanza avanti le commissioni amministrative e tributarie. Con apposito regolamento, da emanarsi a cura del consiglio di amministrazione previa approvazione da parte dell'assemblea dei delegati, verranno determinate le modalità di emissione e distribuzione.

ART. 16.

(Comunicazioni obbligatorie all'ente).

1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data pre-

scritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del volume di affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare all'Ente, oltre i contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute fermo il disposto di cui all'articolo 19.

5. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i novanta giorni, costituiscono, in caso di recidività, infrazione disciplinare, da denunciare al consiglio provinciale per i provvedimenti di competenza.

6. La presentazione della denuncia, prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del consiglio provinciale, costituisce circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare.

7. Il consiglio di amministrazione dell'Ente stabilisce le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché i criteri per l'applicazione del presente articolo e del successivo articolo 17.

8. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli Albi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro

il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

9. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i consulenti del lavoro, nonché i pensionati in attività.

10. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi la richiede può dichiarare provvisoriamente l'entità del volume d'affari ai fini IVA conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

11. In caso di morte dell'iscritto la denuncia di cui al comma 1, ove non sia stata già presentata da quest'ultimo, deve essere prodotta dagli eredi.

ART. 17.

(Pagamento dei contributi).

1. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 1, è riscosso mediante ruoli, con le modalità del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è versato per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interes-

si di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 16, comma 4.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 18.

(Prescrizione dei contributi).

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 16.

ART. 19.

(Controllo delle comunicazioni).

1. Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 16 dall'iscritto l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta, entro il termine di prescrizione decennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume di affari, nonché

inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 5, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 20.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che cessano dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere su loro richiesta il rimborso dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché degli eventuali contributi personali previsti dall'articolo 27 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, e della quota di cui all'articolo 20, secondo comma, della stessa legge.

2. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

3. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo all'Ente le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella dei coefficienti di rivalutazione che il consiglio di amministrazione redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

ART. 21.

(Iscrizione all'Ente).

1. L'iscrizione all'ente è obbligatoria per tutti i consulenti del lavoro.

2. Essa decorre dalla data di iscrizione nell'albo del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di residenza. A tal fine,

il consiglio provinciale deve comunicare all'ente l'avvenuta iscrizione all'albo, così come l'eventuale cancellazione.

ART. 22.

(Decorrenza del regime contributivo).

1. I contributi soggettivo e a percentuale, di cui agli articoli 11 e 12, sono dovuti dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie).

1. Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla sua entrata in vigore.

2. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma 1, sono regolate dalla normativa previgente; così anche le pensioni a favore dei superstiti se il pensionato, o l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

3. Le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate dalle norme previgenti.

4. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 25 della presente legge.

5. Gli iscritti all'Ente da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge possono esercitare, entro quattro anni da quest'ultima, il riscatto di un numero di anni, fino ad un massimo di dieci, da sommare a quelli di effettiva iscrizione all'ente per raggiungere il limite minimo di anzianità prescritto per essere ammessi al trattamento della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2.

6. Il riscatto avviene mediante versamento, per ciascun anno da riscattare, di un contributo pari a quello soggettivo, di cui all'articolo 11, comma 1, dovuto nell'anno in cui la facoltà è esercitata. Gli anni riscattati ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, valgono al fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

7. Sino alla data di cui al comma 1, le pensioni liquidate ai sensi della legge 23 novembre 1971, n. 1100, restano fisse nella misura in atto all'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni già intervenute e liquidate ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, della stessa legge.

ART. 24.

(Decorrenza delle rivalutazioni).

1. Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 9, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

2. La tabella di cui all'articolo 20, comma 4, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità del volume di affari di cui all'articolo 16, comma 1, ed il contributo soggettivo di cui all'articolo 11, comma 1, sono riferiti all'anno di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la prima applicazione dell'articolo 9 si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Ricalcolo delle pensioni).

1. Coloro che godono della pensione di vecchiaia, di inabilità, di invalidità, di reversibilità o indiretta precedentemente

alla data di cui all'articolo 23, comma 1, possono chiederne, per una sola volta, il ricalcolo per fruire dell'integrazione di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Ai fini del ricalcolo, sarà verificato il requisito della contribuzione integrativa e calcolata l'entità della pensione integrativa secondo le norme della presente legge.

ART. 26.

(Organi di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro).

1. Gli organi dell'Ente sono:

- a) il presidente;
- b) l'assemblea dei delegati;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei sindaci.

ART. 27.

(Il presidente).

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge anche il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 28.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, convoca altresì, su mandato del consiglio d'amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio d'amministrazione nella prima seduta successiva.

ART. 29.

(Assemblea dei delegati e sue funzioni).

1. L'assemblea dei delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente, eletti con le modalità indicate al successivo articolo 30, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento è eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.

2. L'assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:

a) esprime, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti normativi relativi all'Ente;

b) approva i regolamenti dell'Ente;

c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

d) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e un membro effettivo e uno supplente del collegio dei sindaci;

e) approva ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

3. Le deliberazioni di cui alla lettera b) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 30.

(Diritti e procedimento elettorale).

1. Per l'elezione dell'assemblea dei delegati hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

2. Sono eleggibili all'assemblea dei delegati gli iscritti all'Ente con un'anzianità non inferiore a due anni alla data delle elezioni e che non beneficiano di pensioni a carico dell'Ente.

3. L'Ente, trasmette a ciascun presidente dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro l'elenco degli iscritti, residenti nella relativa circoscrizione, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

4. Le elezioni si svolgono nella data fissata, a norma del presente articolo, dal presidente dell'Ente, presso il luogo designato da ciascun consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, col sistema delle liste concorrenti con voto segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti fra le liste concorrenti. In caso di mancata presentazione di liste sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente.

5. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro tra gli iscritti all'Ente su designazione del consiglio provinciale.

6. Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

7. Il presidente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità, quello di maggiore età. Il delegato dimissionario, deceduto o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti nella provincia di appartenenza.

8. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'Ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

9. I delegati, per tutta la durata del loro mandato, rappresentano gli interessi degli iscritti all'albo di provenienza presso gli uffici dell'Ente.

ART. 31.

*(Convocazione e deliberazioni
dell'assemblea dei delegati).*

1. La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede alla elezione delle cariche di cui alla lettera *d*), comma 2, dell'articolo 29, deve essere tenuta entro 60 giorni dalla data della proclamazione degli eletti. Essa è presieduta dal delegato più anziano per iscrizione all'Ente.

2. L'assemblea dei delegati è convocata, almeno due volte l'anno, dal presidente dell'Ente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trattare.

3. L'avviso deve essere spedito a mezzo di lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. In caso d'urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto a otto.

5. L'avviso di convocazione deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore.

6. L'assemblea dei delegati è altresì convocata dal presidente su richiesta del consiglio di amministrazione.

7. L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, di almeno un terzo di essi.

8. Per l'approvazione dei regolamenti dell'Ente è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei delegati.

9. Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti.

ART. 32.

*(Composizione e convocazione
del consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scruti-

nio segreto dalla assemblea dei delegati tra gli iscritti all'Ente con almeno otto anni di anzianità di iscrizione, alla data fissata per le elezioni degli organi dell'Ente, col sistema delle liste concorrenti, comprendenti candidati in numero non superiore a nove, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei nove consiglieri da eleggere ed assegnabili solo a candidati della lista votata.

2. Sono eletti i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

3. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

5. I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari e deceduti sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

6. Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

ART. 33.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione:

a) elegge a scrutinio segreto il presidente ed il vice presidente;

b) predispone i regolamenti dell'Ente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;

c) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché sulla attuazione dello stesso;

e) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche;

f) nomina e revoca il direttore generale;

g) provvede, su richiesta degli interessati, alla concessione delle provvidenze straordinarie di cui all'articolo 10;

h) delibera sui ricorsi;

i) adempie a tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi, nonché su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente.

2. Il presidente riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attività svolta dal consiglio di amministrazione.

3. Le deliberazioni indicate alla lettera e) del comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 34.

(Decadenza dalla carica).

1. Il delegato e il componente del consiglio di amministrazione decadono automaticamente dalla carica se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte ovvero nel corso del mandato beneficiano di pensioni a carico dell'Ente o entrano in lite con esso.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dall'ultima assenza.

ART. 35.

(Il collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, dei quali uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del tesoro e uno eletto dall'assemblea dei delegati.

2. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

3. I sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione.

ART. 36.

(Il direttore generale).

1. Il direttore generale amministra il personale della cui attività è responsabile nei confronti degli organi dell'Ente.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale:

a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Ente, secondo le direttive degli organi dell'amministrazione;

b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti;

d) assolve gli incarichi conferitigli dal presidente dell'Ente e dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione, sovrintendendo alla stesura del verbale delle riunioni alle quali partecipa con funzioni consultive. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario sono espletate dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.

ART. 37.

(Disposizione finale).

1. L'articolo 34 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. 1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in acquisto di titoli di istituti esercenti il reddito fondiario;

c) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

d) in mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, con le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento che sarà deliberato dall'assemblea dei delegati.

2. In casi eccezionali il consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati.

3. Le delibere di cui al comma 2 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o con essa comunque incompatibili.